

N. 108

IL SINDACO

VISTO la propria ordinanza n.125 dell'11.06.10 nonché l'ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTA la richiesta presentata dall'Associazione "Rive Droite" prot.n.10026 del 21.04.11 in cui emerge la richiesta di valutare la possibilità di prorogare l'orario di intrattenimento musicale e danzante degli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B", purché muniti di apposite autorizzazioni amministrative, dalle ore 1,00 alle ore 2,00 per il fine settimana di Pasqua nonché per il mese di maggio periodi che fanno registrare un maggior afflusso di giovani avventori presso i predetto esercizi pubblici;

RITENUTO di poter aderire alla richiesta, esclusivamente per il fine settimana pasquale 2011 (22, 23, 24 Aprile 2011 con prosieguo al 25 aprile c.a.) ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nell'ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

VISTO l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "*Misure urgenti in*

materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica”;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

VISTE le precedenti ordinanze n.350/98, n.51/02, n.199/05, n.108/10 e n.160/10 e n.276/10;

ORDINA

In deroga a quanto previsto nell’ordinanza n.160 del 14.07.2010 tutti gli esercizi pubblici di tipologia “A” e “B”, che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) e danzante esclusivamente per il corrente fine settimana di Pasqua dovranno cessare l’attività di intrattenimento musicale e danzante entro e non oltre le ore 2,00.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell’art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

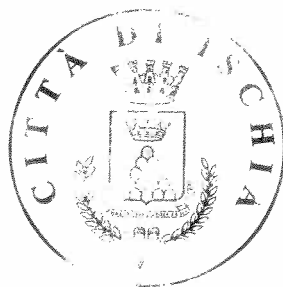
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 22 APR. 2011



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino